REGOLAMENTO (CEE) N. 3149/81 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 1981

relativo alla classificazione di merci alla sottovoce 38.19 T della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare disposizioni che riguardano la classificazione tariffaria di un prodotto costituito da D-glucitolo (sorbite), addizionato di 1,1-diossido, di 1,2-benzisotiazol-3-one (saccarina) in proporzione dell'uno per mille ;

considerando che la sottovoce 38.19 T della tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3002/81 [3], contempla il D-glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III ;

considerando che le disposizioni della nota 1 a) del capitolo 29 prescrivono che esso comprenda esclusivamente i composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, e che l'addizione dell'uno per mille di 1,1 diossido, 1,2-benzisotiazol-3-one (saccarina) non consente di considerare il prodotto in questione un composto presentato isolatamente ;

considerando che, in mancanza di una voce più specifica, questo prodotto deve essere classificato nella voce 38.19 come prodotto chimico non nominato né compreso altrove ; che all'interno della voce 38.19 è opportuno scegliere la sottovoce 38.19 T ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il prodotto costituito da D-glucitolo (sorbite), addizionato di 1,1-diossido, di 1,2-benzisotiazol-3-one (saccarina) in proporzione dell'uno per mille rientra nella voce della tariffa doganale comune :

38.19 Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove :

T. D-glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarantaduesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 301 del 22. 10. 1981, pag. 1.